

Modifiche alle leggi regionali 15/1989, 58/1989, 31/2006, 43/2019, 58/2023, 1/2024, 4/2024, 5/2024, 6/2024, 7/2024 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni

Capo I
Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione

Art. 1
(Modifiche alla l.r. 15/1989)

1. Alla legge regionale 14 febbraio 1989, n. 15 (Norme per l'organizzazione e la gestione di interventi e servizi socio-assistenziali in favore di minori), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 19-ter, comma 1, lettera b), come inserito dall'articolo 21, comma 1 della l.r. 6/2024, dopo le parole "successive modifiche" sono inserite le seguenti: "in coerenza con le "Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati", aggiornate dal Ministro dell'Istruzione e del Merito con atto n. 5 del 28 marzo 2023";
 - b) all'articolo 19-quater, comma 2, come inserito dall'articolo 21, comma 1, della l.r. 6/2024, dopo la lettera j) è inserita la seguente:
"j-bis) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale."

Art. 2
(Modifiche alla l.r. 58/1989)

1. All'articolo 17-bis della legge regionale 20 luglio 1989, n. 58 (Volontariato, associazionismo ed Albo regionale per la Protezione Civile) come inserito dal comma 6 dell'articolo 27 della l.r. 4/2024, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole "organizzazione di volontariato" sono soppresse;
 - b) al comma 2 le parole "altri enti del terzo settore" sono sostituite dalle seguenti: "enti del terzo settore".
2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 17-ter della l.r. 58/1989, come inserito dal comma 6 dell'articolo 27 della l.r. 4/2024, le parole "altri enti del terzo settore" sono sostituite dalle seguenti: "enti del terzo settore".

Art. 3
(Integrazione all'art. 4 della l.r. 31/2006)

1. All'articolo 4, comma 3, lettera a) della legge regionale 20 ottobre 2006, n. 31 (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case rifugio per le donne maltrattate) come sostituito dall'articolo 22, comma 5, della l.r. 6/2024, dopo le parole "specifici progetti e interventi," sono inserite le seguenti: "anche in raccordo con l'Ufficio Scolastico Regionale,".

Art. 4
(Modifica all'art. 1 della l.r. 43/2019)

1. All'articolo 1, comma 1 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 43 (Sostegno regionale alle iniziative "Per non dimenticare le vittime del terrorismo") come sostituito dall'articolo 9, comma 2 dalla l.r. 6/2024, dopo le parole "La Regione" sono inserite le seguenti: "anche in raccordo con l'Ufficio Scolastico Regionale".

Art. 5
(Modifiche alla l.r. 58/2023)

1. Alla legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 30 le parole "di cui al titolo V" sono sostituite dalle seguenti: ", ai sensi di quanto stabilito dal titolo VII," ;
 - b) il comma 3 dell'articolo 76 è sostituito dal seguente:

"3. All'approvazione dei piani che contengono le richieste di modifica di cui al comma 1 si applica la disciplina procedurale prevista dal capo I del presente titolo o dall'articolo 90, se riguarda la modifica del PTPR, preceduta da una fase di consultazione preliminare con gli enti competenti all'approvazione dei piani sovraordinati, con le seguenti indicazioni integrative.";
 - c) al comma 4 dell'articolo 77, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera f), punto 2) della l.r. 6/2024, le parole "dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e secondo le modalità di cui agli articoli 17-bis o 14 della legge 241/1990" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 16 della l. 1150/1942".

Art. 6
(Modifiche alla l.r. 1/2024)

1. Alla legge regionale 3 gennaio 2024, n. 1 (Istituzione della Fondazione in memoria della tragedia di Marcinelle) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

"b) attivare progetti di turismo delle radici, di viaggi della memoria e scambi culturali che vedano coinvolte in primo luogo le istituzioni scolastiche, specialmente le scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio della Val Pescara, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, e i giovani, con viaggi annuali ai fini conoscitivi della realtà di Marcinelle;"
 - b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4
(Disposizioni finanziarie)

1. La Regione Abruzzo provvede alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione "Marcinelle due e due" con uno stanziamento di spesa di euro 30.000,00 per l'anno 2024 del bilancio regionale 2024-2026.

2. La Regione concorre al finanziamento del fondo di gestione della Fondazione con un contributo di euro 20.000,00 per l'anno 2024 ed euro 25.000,00 per ciascuna annualità del biennio 2025-2026 del bilancio regionale 2024-2026.
3. Agli oneri finanziari di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Partecipazione al Fondo di dotazione Fondazione Marcinelle dueseidue", istituito nello stato di previsione della Spesa del bilancio di previsione regionale pluriennale 2024-2026, esercizio 2024, alla Missione 05, Programma 02, Titolo 2.
4. Agli oneri finanziari di cui al comma 2 si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Partecipazione al Fondo di gestione Fondazione Marcinelle dueseidue", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione regionale pluriennale 2024-2026, esercizi 2024, 2025 e 2026, alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1.
5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede con la contestuale riduzione della spesa di pari importo a valere sulle risorse di cui alla Missione 20, Programma 03, Titolo 1 del bilancio regionale 2024-2026, esercizi 2024, 2025 e 2026.
6. Per gli esercizi successivi al 2026, agli oneri di cui al comma 2 si provvede con le rispettive leggi di bilancio.
7. La Giunta regionale e il Dipartimento regionale competente in materia di cultura adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.
8. I contributi di cui al presente articolo destinati alla partecipazione della Regione Abruzzo alla Fondazione sono concessi ai sensi del paragrafo 2.6 della Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01).".

Art. 7

(Modifiche all'art. 20 della l.r. 4/2024)

1. All'articolo 20 della legge regionale 25 gennaio 2024, n. 4 (Legge di stabilità regionale 2024), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla rubrica la parola "trasmigrate" è sostituita con la parola "iscritte";
 - b) al comma 1 la parola "trasmigrate" è sostituita dalla parola "iscritte";
 - c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è concessa nel rispetto delle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti europei in materia di aiuti "de minimis".";
 - d) al comma 3 le parole "L'articolo 15" sono sostituite dalle parole "L'articolo 16", con effetto dalla data di entrata in vigore della l.r. 4/2024 e con contestuale reviviscenza dell'articolo 15 della l.r. 6/2023 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della l.r. 4/2024.

Art. 8

(Modifica all'art. 26 della l.r. 4/2024)

1. Il comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 4/2024 è abrogato e, per l'effetto, rivive il termine del 31.12.2023 di cui al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio).

Art. 9

(Modifiche alla l.r. 5/2024)

1. Alla legge regionale 26 gennaio 2024, n. 5 (Bilancio di previsione finanziario 2024-2026) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 2 dell'articolo 14 è abrogato;
 - b) al comma 1 dell'articolo 20, dopo le parole "I bilanci relativi a Enti, Agenzie ed altri Organismi dipendenti dalla Regione", sono inserite le parole ", da trasmettere entro il termine ultimo del 30 novembre dell'esercizio precedente rispetto a quello di riferimento,".

Art. 10

(Modifiche all'art. 26 della l.r. 6/2024)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 della legge regionale 14 febbraio 2024, n. 6 (Modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni di carattere normativo e finanziario) sono abrogati.

Art. 11

(Modifiche alla l.r. 7/2024)

1. Alla legge regionale 14 febbraio 2024, n. 7 (Disciplina concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. n. 616 del 24 luglio 1977. Abrogazione l.r. 13/2005 e ulteriori disposizioni), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 2, le parole "Sospensione della personalità giuridica" sono sostituite dalle parole "Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione";
 - b) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) alla rubrica le parole "Sospensione della personalità giuridica" sono sostituite con le parole "Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione";
 - 2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per gli Enti in possesso della personalità giuridica riconosciuta ai sensi del d.p.r. 361/2000, che ottengano l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 22 del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, l'efficacia dell'iscrizione è sospesa con decreto del Presidente della Giunta regionale, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore, senza perdere la personalità giuridica acquisita. In tali casi non si applicano il d.p.r. 361/2000 né la presente legge.";
 - c) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) alla rubrica le parole "Modifiche alla l.r. approvata con deliberazione consiliare n. 104/2 del 30.1.2024" sono sostituite con le parole "Modifiche alla l.r. 6/2024";

- 2) al comma 1 le parole "approvata con deliberazione consiliare n. 104/2 del 30.1.2024" sono sostituite dalle seguenti: "14 febbraio 2024, n. 6".

Capo II **Ulteriori disposizioni**

Art. 12

(Modifiche all'art. 8 della l.r. 47/2004)

1. Al secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo) il periodo, inserito dall'articolo 7, comma 1, della l.r. 43/2012, "I componenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d) non possono essere designati per più di due mandati; nel caso di cessazione anticipata della Legislatura, il mandato è da considerarsi concluso, ai fini della rielezione, se sono trascorsi almeno i 3/5 della durata della Legislatura" è soppresso.

Art. 13

(Modifica all'Allegato 3 di cui all'art. 37-ter della l.r. 6/2023)

1. All'Allegato 3 di cui all'articolo 37-ter della legge regionale 1° febbraio 2023, n. 6 (Legge di Stabilità Regionale 2023), a pagina 30, al rigo 12 relativo al "Comune di Elice", alla colonna relativa alla "Descrizione Intervento", le parole "Contributo per manutenzione viabilità stradale ed edifici comunali" sono sostituite dalle seguenti "Contributo per manutenzione viabilità stradale, edifici comunali ed impiantistica sportiva pubblica".

Art. 14

(Modifiche alle ll.rr. 40/2023 e 46/2023)

1. La lettera c) del comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale 28 agosto 2023, n. 40 (Assestamento al Bilancio di previsione 2023-2025 ex art. 50, d.lgs. 118/2011 s.m.i., con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni) è sostituita dalla seguente:
"c) euro 2.500.000,00 per il finanziamento dell'intervento denominato "Prestito Agrario" per l'esercizio 2023 ed euro 2.500.000,00 per il finanziamento dell'intervento denominato "Sostegno nel settore dell'agricoltura per l'abbattimento del tasso di interesse" per l'esercizio 2024;".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 25 ottobre 2023, n. 46 (Modifiche alle leggi regionali 19/2023, 27/2023, 30/2023, 33/2023, 34/2023 e 40/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni) è inserito il seguente:
"3-bis. Per il solo esercizio 2024, agli oneri derivanti dalla modifica ed integrazione della lettera c) del comma 8 dell'articolo 5 della l.r. 40/2023 si fa fronte con le risorse allocate nell'ambito dei capitoli di spesa di nuova istituzione così denominati: "Trasferimento risorse a FIRA per la concessione di sostegni nel settore dell'agricoltura per l'abbattimento del tasso di interesse" e "Altre spese per servizi amministrativi".
3. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 46/2023 è inserita la seguente:

"b-bis) Al fine di dare attuazione alla modifica ed integrazione della lettera c) del comma 8 dell'articolo 5 della l.r. 40/2023, al bilancio di previsione 2024/2026, per la sola annualità 2024, sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:

- 1) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 02, Titolo 1, capitolo 102350.1 denominato: "Trasferimento risorse a FIRA per concessione prestiti agrari - Legge Regionale n. 46/2023 art. 13 commi 3-5", codice del piano dei conti 1.04.03.02.001 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate" per euro 2.327.500,00;
- 2) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 02, Titolo 1, capitolo 102351.1 denominato "Costi di gestione per il servizio di concessione ed erogazione prestiti agrari - Legge Regionale n. 46/2023 - commi 3-5" codice del piano dei conti U.1.03.02.16.999 "Altre spese per servizi amministrativi" per euro 172.500,00;
- 3) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato: "Trasferimento risorse a FIRA per la concessione di sostegni nel settore dell'agricoltura per l'abbattimento del tasso di interesse", codice del piano dei conti 1.04.03.02.001 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate" per euro 2.327.500,00;
- 4) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Costi di gestione per il servizio di sostegni nel settore dell'agricoltura per l'abbattimento del tasso di interesse "codice del piano dei conti U.1.03.02.16.999 "Altre spese per servizi amministrativi" per euro 172.500,00.”.

4. Il comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 46/2023 è sostituito dal seguente:

“5. I prestiti agrari di cui al comma 3, per l'esercizio 2023, sono concessi alle aziende agricole, anche in forma associata, mediante la costituzione di un fondo di rotazione presso FIRA S.p.a., quale soggetto gestore, nel rispetto delle vigenti disposizioni. I prestiti agrari sono concessi nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.”.

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 46/2023 è inserito il seguente:

“5-bis. I sostegni nel settore dell'agricoltura per l'abbattimento del tasso di interesse di cui al comma 3, per l'esercizio 2024, sono concessi alle aziende agricole, anche in forma associata, mediante la costituzione di un fondo presso FIRA S.p.a., quale soggetto gestore, nel rispetto delle vigenti disposizioni. I sostegni sono concessi nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.”.

6. Il comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 46/2023 è sostituito dal seguente:

“6. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g), della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo), la Giunta regionale definisce criteri per la concessione dei prestiti agrari e dei sostegni nel settore dell'agricoltura per l'abbattimento del tasso di interesse di cui ai commi 3, 4, 5 e 5 bis.”.

Art. 15

(Modifiche all'art. 24 della l.r. 4/2024)

1. All'articolo 24 della l.r. 4/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 sostituito dal seguente:

- “4. Nelle more della verifica della disponibilità delle maggiori entrate così come previsto nei commi 2 e 3, al fine di dare attuazione a quota parte degli interventi di cui al comma 1 sono destinate le dotazioni residue di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 59 (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2022, n. 13 (Stemma e gonfalone della Regione Abruzzo) e ulteriori disposizioni) per l'importo di euro 5.200.000,00.”;
- b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4 bis. Per la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 4, al Bilancio regionale di previsione finanziario 2024-2026, annualità 2024, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa per il complessivo importo di euro 5.200.000,00:
- a) in aumento parte spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo I, Codice del piano dei conti 1.04.01.00.000 capitolo di nuova istituzione ed iscrizione denominato “Trasferimento ad AGEA per l'erogazione di aiuti alle imprese agricole” per euro 5.164.000,00;
- b) in aumento parte spesa: Missione 16, Programma 01 Titolo I, Codice del piano dei conti 1.04.01.00.000 capitolo di nuova istituzione ed iscrizione denominato “Rimborso ad Agea per l'erogazione di aiuti alle imprese agricole” per euro 36.000,00;
- c) in aumento parte entrata mediante applicazione della quota accantonata dell'avanzo di amministrazione da utilizzare nelle forme di legge per l'importo di euro 5.200.000,00.”;
- c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) è il soggetto attuatore per la concessione e l'erogazione degli aiuti di cui al presente articolo, secondo le modalità previste dalla circolare AGEA (Istruzioni operative n. 30) avente ad oggetto: “DM 15 dicembre 2023 n. 690595 - Decreto ministeriale recante le “Disposizioni per la gestione dei fondi destinati a fronteggiare l'emergenza provocata da attacchi di peronospora recati ai sensi del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136” per l'anno 2023– Campagna 2023-2024”.”;
- d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. Gli oneri connessi ai costi di gestione sostenuti da AGEA per le attività di concessione ed erogazione degli aiuti di cui al presente articolo sono contemplati, nei limiti della copertura finanziaria di cui al comma 4-bis, nell'ambito della convenzione da stipulare con la medesima Agenzia.”;
- e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. Le risorse di cui al presente articolo sono assegnate al Dipartimento competente in materia di agricoltura per gli adempimenti conseguenti.”;
- f) il comma 8 è abrogato;
- g) il comma 9 è sostituito dal seguente:
“9. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva lo schema di convenzione con AGEA, nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare di cui al comma 5.”.

Art 16

(Proroga di termini previsti dalle ll.rr. 1/2021, 2/2022 e 46/2023)

1. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2021) le parole "31 maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".
2. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 24 gennaio 2022, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2022), le parole "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".
3. Al comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale l.r. 46/2023 le parole "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 4/3 del 13.6.2024, ha approvato la presente legge.

AM/VT/lc

IL PRESIDENTE